



COMUNE DI SANTADI
Provincia di Carbonia-Iglesias

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA PRATICA SPORTIVA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 12/07/2006

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Lobina

Il Sindaco
Dr. Elio Sundas

Il Consigliere Anziano

Art. 1
FINALITA'

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari);

Art. 2
ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione Comunale per lo Sport.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 3
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE
(CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Nel settore dello sport non trova applicazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e per l'Attribuzione di Vantaggi Economici.

Art. 4
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive a carattere dilettantistico non a scopo di lucro regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale da almeno un anno;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
- non svolgano attività di carattere professionistico;
- abbiano sottoposto i propri tesserati e praticanti attività sportiva agonistica e non agonistica alle visite mediche obbligatorie per lo svolgimento dell'attività agonistica.

Ulteriori requisiti sono riportati nelle singole categorie di spesa.

Art. 5
SPESE AMMISSIBILI

In coerenza con le finalità previste dall'art. 1 del presente Regolamento, le spese ammissibili a contributo si suddividono in tre macro gruppi.

Tali macro gruppi sono:

- A) Spese strutturali e di gestione ordinaria (è riconosciuto massimo il 40% della spesa complessiva ammissibile);
- B) Spese per attività agonistica e/o di attività sportiva strettamente intese (deve essere pari almeno al 50% della spesa complessiva ammissibile);
- C) Attività di formazione e qualificazione (massimo il 10% della spesa complessiva ammissibile).

Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di spese:

- A.a) spese per l'acquisto di materiali di consumo;
- A.b) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti e locali sedi di attività;
- A.c) spese per attrezzature;
- A.d) spese generali;
- B.a) spese per affiliazione;
- B.b) spese di trasferta;
- B.c) compensi per tecnici;
- B.d) canoni di locazione per utilizzo impianti sportivi.

A.a) SPESE PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI DI CONSUMO

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per il funzionamento generale degli impianti e per l'esercizio dell'attività nell'impianto.

Possono essere suddivisi in due settori; il primo è inerente all'acquisto di materiali e mezzi deperibili (ad esempio ricambi per punti luce, vetri, prodotti lubrificanti, sementi per impianti con fondo in erba, prodotti per la depurazione delle acque della piscina, ecc.), mentre il secondo comprende le spese per l'acquisto e il consumo dei mezzi energetici necessari al funzionamento dell'impianto quali possono essere, ad esempio, i combustibili per il riscaldamento dell'impianto, l'energia elettrica e l'acqua.

Possono beneficiare dei contributi previsti nella presente Categoria di spesa, gli Organismi indicati nell'art. 4, titolari, alla data di presentazione della domanda del diritto di proprietà dell'impianto o che ne abbiano affidata la gestione da altro soggetto mediante convenzione o concessione in uso.

Al fine della verifica delle spese a carico del soggetto richiedente si farà riferimento al titolo di possesso dell'impianto.

A.b) SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per la manutenzione degli impianti e locali sedi di attività degli Organismi richiedenti.

S'intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:

- a) riparazione e rifacimento di parti d'intonaci interni, tinteggiature interne;
- b) riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- d) riparazione e sostituzione d'apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- f) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- g) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- h) verifica periodica degli idranti;
- i) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere di ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto;
- j) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- k) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco.

Non sono ammesse, invece, perché non ricadenti nell'ambito della manutenzione ordinaria, le spese relative al rifacimento e/o ristrutturazione dell'impianto o parte di esso.

Le spese sopraindicate sono ammissibili a contributo solo in quanto conseguenti alla normale usura e non dipendenti da incuria o negligenza. Possono beneficiare dei contributi previsti nella presente Categoria di spesa, gli Organismi indicati nell'art. 4, titolari, alla data di presentazione della domanda del diritto di proprietà dell'impianto e/o dei locali o che ne abbiano affidato la gestione da altro soggetto mediante convenzione o concessione in uso.

Al fine della verifica delle spese a carico del soggetto richiedente si farà riferimento al titolo di possesso dell'impianto o dei locali.

A.c) SPESE PER ATTREZZATURE

Sono ammesse a contribuzione le seguenti tipologie di attrezzature sportive:

A.c1) Attrezzature inserite in modo fisso in immobili esistenti (quali spalliere svedesi, pertiche, porte per i campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri per il basket) o, in ogni modo, necessarie per l'omologazione tecnico sportiva dell'impianto. Le attrezzature non sono alienabili prima di tre anni dalla data della fornitura.

L'importo massimo ammissibile è pari a € 3.000,00.

Possono beneficiare dei contributi previsti nella presente categoria di spesa, gli Organismi indicati nell'art. 4 in possesso dei requisiti, titolari, alla data di presentazione della domanda del diritto di proprietà dell'impianto o che ne abbiano affidato la gestione da altro soggetto mediante convenzione o concessione in uso.

Al fine della verifica delle spese a carico del soggetto richiedente si farà riferimento al titolo di possesso dell'impianto.

A.c2) Attrezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o propedeutici per l'ottenimento di migliori risultati nelle stesse (ad esempio, per il calcio, non solo il pallone, ma anche il bilanciere o le corde necessarie per irrobustire le masse muscolari interessate o per armonizzare e sintonizzare i movimenti).

Dette attrezzature si reputano ammortizzabili in tre anni.

Fanno eccezione quelle comunemente usurabili in minor tempo (es. corda, pallone, ecc.....) per le quali è considerato un ammortamento di due anni.

L'importo massimo ammissibile è pari a € 1.500,00.

A.c3) Il corredo e gli indumenti necessari per lo svolgimento delle varie discipline sportive (es. tute ginniche, scarpe da gioco, maglie, calzoncini, calze ecc..).

L'importo massimo ammissibile è pari a € 1.500,00 per gli Organismi con oltre 100 atleti tesserati; a € 1.000,00 per gli Organismi che abbiano fino a 100 atleti tesserati; a € 700,00 per gli Organismi che abbiano fino a 50 atleti tesserati.

Per la determinazione della quantità necessaria di ciascun tipo di attrezzature, si farà riferimento al numero di atleti tesserati.

Le richieste di contributo per le attrezzature previste nella lett. A.c3) potranno essere presentate ogni biennio.

Al fine dell'ammissibilità a contributo delle spese previste nei precedenti commi, gli Organismi richiedenti dovranno dimostrare di avere presentato alla Provincia apposita richiesta per la stessa voce di spesa ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 17/1999.

La mancata dimostrazione sarà considerata come mancato sostenimento delle spese e l'importo ammesso a contributo sarà sottratto dall'importo complessivo delle spese presentato per l'ottenimento del contributo comunale

riguardante l'anno in corso nel periodo di scadenza della presentazione delle richieste alla Provincia.

Il contributo concesso dalla Provincia dovrà essere inserito in apposita voce del Bilancio dell'esercizio in cui avviene la liquidazione.

A.d) SPESE GENERALI

Rientrano in questa categoria di spese, quelle sostenute dal sodalizio per acquisto di cancelleria e materiale di consumo vario, per l'uso del telefono, ENEL, acqua, spese postali, canoni di locazione e manutenzione ordinaria dei locali delle sedi sociali, spese di pulizia, rimborsi spese di carburante per i mezzi utilizzati per trasferte necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale nel limite del 5% delle spese di trasferta per il raggiungimento delle sedi di gara.

B.a) SPESE PER AFFILIAZIONE

B.b) SPESE DI TRASFERTA

Si possono raggruppare in due gruppi:

- 1) spese di trasferta per il raggiungimento delle sedi di gara;
- 2) spese di trasferta dei tecnici non residenti nel Comune;

B.b.1) SPESE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI DI GARA

Sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione a Campionati o gare ufficiali organizzati dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, entro i limiti territoriali regionali secondo quanto di seguito stabilito:

- a) Rimborso del prezzo di un litro di benzina super s.p., Compagnia AGIP, per ogni dieci Kilometri percorsi da Santadi fino alla sede di gara.

Sarà considerata una macchina per ogni tre atleti partecipanti alla gara ivi compresi gli eventuali sostituti nel numero comunemente stabilito, l'allenatore ed un numero di quattro dirigenti;

- b) Rimborso biglietti per mezzi pubblici;

B.b.2) SPESE DI TRASFERTA DEI TECNICI NON RESIDENTI NEL COMUNE.

Rimborso del prezzo di un litro di benzina super s.p., compagnia AGIP, per ogni dieci Kilometri percorsi dal Comune di residenza fino a Santadi e viceversa.

B.c) COMPENSI PER TECNICI

Sono ammessi a rimborso i compensi erogati ai tecnici purché abilitati da titolo idoneo all'esercizio dell'attività (Diploma ISEF; altri titoli riconosciuti validi dalle leggi di settore) ed erogati nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti relative ai limiti di importo e fiscali e ad ogni altro aspetto normativamente disciplinato.

B.d) CANONI DI LOCAZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Rientrano in questa categoria le spese per i canoni locativi pagati per l'utilizzo di impianti per lo svolgimento di allenamenti e/o per la disputa di Campionati.

C) SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute per l'attività di formazione e aggiornamento dei tecnici e dirigenti sportivi effettuate presso Organismi formativi qualificati.

Rientrano in questa categoria le spese sostenute quale quota di partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento e le spese per il raggiungimento delle sedi. Relativamente a queste ultime si applicano le stesse regole stabilite al punto B.b).

Non sono ammissibili spese non rientranti fra quelle previste.

ART. 6 DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Estratto del verbale relativo all'elezione del Presidente in carica;
- Copia del Bilancio consuntivo o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda, accompagnato dall'estratto del verbale di approvazione dell'Organo competente secondo lo Statuto;
- Elencazione delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti, tesserati alla/e federazione/i o allo/agli ente/i di promozione sportiva, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Relazione sull'attività da svolgere nell'anno in cui viene presentata la domanda (solo per le società costituite da meno di 3 anni).
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda, ivi comprese le gare o partite e luoghi di loro svolgimento;
- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati e ai praticanti è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento;
- Statuto regolarmente registrato ed approvato dalla Federazione o Ente di promozione di affiliazione o verbale di variazione di quello già depositato presso gli uffici comunali, a norma secondo le disposizioni del D. Lgs n. 460/1997;
- Dichiarazione sul tipo e numero di attrezzature acquistate;
- Documentazione delle spese sostenute contenente tutti i dati necessari a verificare l'ammissibilità delle spese;
- Certificazione anche cumulativa dell'idoneità sanitaria allo svolgimento della pratica sportiva agonistica di tutti gli atleti tesserati e praticanti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a pena di inammissibilità al trenta ottobre di ogni anno.

Un campione del 10% dei beneficiari dei contributi, e comunque almeno uno sarà soggetto alle procedure di verifica e controllo previste dall'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni o nei documenti contabili comporterà:

- la segnalazione, se ritenuto opportuno, agli Organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
- la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione comunale;
- l'automatica esclusione dai benefici previsti dal presente Regolamento per i due anni successivi.

ART. 7
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto dell'importo delle spese da esse sostenute nel periodo di riferimento e di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

Numero degli atleti tesserati iscritti alla società	
Tesserati residenti	Punti 1 per atleta
Tesserati non residenti	Punti 0,5 per atleta

Atleti che svolgono attività promozionale e federale	
Da n. 1 atleta a n. 10 atleti	Punti 0,25 per atleta
da n. 11 atleta a n. 20 atleti	Punti 0,50 per atleta
da n. 21 atleta a n. 50 atleti	Punti 1,00 per atleta
da n. 51 atleta a n. 100 atleti	Punti 1,00 per atleta
da n. 101 atleta a n. 150 atleti	Punti 2,00 per atleta
da n. 151 atleta a n. 200 atleti	Punti 2,50 per atleta
da n. 201 atleta a n. 300 atleti	Punti 3,00 per atleta
oltre n. 301 atleti	Punti 3,50 per atleta

Età degli atleti tesserati	
Di età sino a 15 anni	Punti 2 per atleta
Di età tra i 15 anni e i 25 anni	Punti 1 per atleta
Di età oltre i 25 anni	Punti 0,5 per atleta

Numero delle discipline sportive praticate	Punti 10 per disciplina
---	--------------------------------

Attività agonistica praticata	
A livello nazionale	Punti 5 a partita/gara
A livello regionale	Punti 2 a partita/gara
A livello provinciale	Punti 1 a partita/gara
A livello locale	Punti 0,5 a partita/gara

Gratuità del servizio offerto	
Totale	Totale Punti 20
Parziale	Punti 10
A pagamento	Punti 0

Il 20% della somma complessiva stanziata annualmente nel Bilancio comunale, sarà ripartita fra i soggetti richiedenti in proporzione alle spese sostenute da ognuno, nel periodo di riferimento. A tal fine, rapportata a cento la somma delle spese sostenute da tutte le Società, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in proporzione alle spese sostenute da ognuna, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : S) \cdot D$$

$$c = (C : 100) \cdot x$$

in cui si intende per:

S = totale delle spese ottenute dall'insieme delle società;
D = spese sostenute da ciascuna società;
x = percentuale delle spese sostenute da ciascuna società;
C = 20% dei contributi stanziati dall'Amministrazione;
c = contributo assegnato a ciascuna società.

Il residuo 80% della somma complessiva stanziata nel bilancio comunale, sarà ripartito fra i soggetti richiedenti in base al punteggio ottenuto da ciascuna società sulla base dei criteri che precedono.

A tal fine rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : P) \cdot p$$

$$c = (C : 100) \cdot x$$

in cui si intende per:

P = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società;

p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;

x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;

C = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

c = contributo assegnato a ciascuna società.

Art. 8

CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI) E ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati fra quelli previsti negli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive).

La loro concessione sarà disposta in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione relativi allo sport.

La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda redatta su modulo predisposto dal servizio competente, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste, redatto anch'esso su modulo predisposto dal servizio competente.

La concessione sarà disposta con atto del Responsabile del Servizio previa determinazione, sull'ammissibilità e misura del contributo, della Commissione comunale per lo sport.

Possono essere inoltre concessi contributi finanziari (CONTRIBUTI STRAORDINARI) alle spese sostenute da sodalizi sportivi affiliati alle federazioni sportive nazionali per la partecipazione, coi settori giovanili e dei bambini, a campionati federali a squadre che si svolgono in territorio extraregionale, con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno e le spese per la partecipazione a campionati federali e manifestazioni sportive che si svolgono in territorio extraregionale con trasferte singole. L'importo massimo ammissibile a contributo è pari al 50% della parte non coperta da contributo regionale concesso ai sensi, rispettivamente, dell'art. 27 e dell'art. 28 della L.R. 17/05/1999, n. 17.

Sarà considerato quale importo complessivo delle spese sostenute, quello calcolato dalla Regione Sardegna in applicazione dei criteri stabiliti dai propri Piano e/o programma pluriennale e/o annuale degli interventi. In ogni caso non saranno ritenute ammissibili le spese non considerate ammissibili dalla Regione. La mancata presentazione della richiesta di contributo alla Regione sarà considerata come mancato sostenimento delle spese.

Art. 9
BENEFICI FINANZIARI PER MERITI SPORTIVI

L'Amministrazione comunale in coerenza con le finalità previste nella L.R. 17.05.1999, n. 17 e nel presente Regolamento, può concedere benefici finanziari a sodalizi sportivi affiliati alle federazioni sportive nazionali, in possesso degli altri requisiti previsti nell'art. 4, che si siano particolarmente distinti a livello nazionale o internazionale, ottenendo risultati sportivi meritevoli di speciale evidenza.

Tali benefici non sono computati nei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (Contributi ordinari alle Società Sportive).

Per le modalità di richiesta, di determinazione e concessione del contributo, si applicano le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 10
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono concessi con Determinazione del Responsabile del Servizio, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L.R. 17.05.1999, n. 17;

Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi. Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 8, l'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Per ottenere l'anticipazione i beneficiari dovranno presentare apposita polizza fidejussoria per un importo corrispondente a quello anticipato.

Art. 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La disposizione dell'art. 5, lett. B.c, riguardante il possesso del titolo idoneo all'esercizio dell'attività da parte del tecnico, si applica a decorrere dall'anno sportivo successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.